



TRIBUNALE DI BARI



**Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano**

IL TRIBUNALE DI BARI

Prima Sezione Penale

composta dai signori Magistrati:

dr.	Ambrogio	Marrone	Presidente relatore
dr.	Michele	Parisi	Giudice
dr.	Claudio	Clary	Giudice

nell'udienza del 31 ottobre 2019, con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona della dott. Luisiana Di Vittorio, con l'assistenza del cancelliere Dott. Gianvito D'Attoma, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del solo dispositivo la seguente

SENTENZA

nel processo nei confronti della seguente:

I M P U T A T A

Dott. Zeqirja Zeqirja, nata a Gjirokastra (Albania) il 13/02/1939, residente in Bari alla via Principe Amedeo, n.83; elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore Avv. Uljana Gazidede.

Libera- assente

difeso di fiducia dall' avv. Uljana Gazidede del Foro di BARI, con studio legale in Bari, Corso Mazzini, n.83

in relazione ai fatti descritti nel seguente capo d'imputazione:

N° 4029/19 Reg. Sent.

N°3378/17 R.G. Trib.

N°19134/15 R.G.P.M.

Depositata in cancelleria

il 24.1.20

Trasmesso estr. esecut.

Redatta scheda:

Campione penale n.

per il reato di cui all'art. 316-ter, comma 1, c.p., perché, nelle circostanze che di seguito si indicheranno percepiva indebitamente erogazioni ai danni dell'INPS.

Invero, L. Zaccaro quale titolare di assegno sociale ex lege n. 335/1995, ometteva di comunicare all'I.N.P.S. di doversi assentare e comunque, di essere stato assente dal territorio italiano per periodi superiori a 30 giorni nell'arco temporale tra il 15 giugno 2011 ed il 5 ottobre 2015.

Specificamente: mancava dal territorio italiano nell'anno 2011 giorni 179; nell'anno 2012 per giorni 126; nell'anno 2013 per giorni 233; nell'anno 2014 per giorni 182; nell'anno 2015 per giorni 197.

Per effetto di tale omessa comunicazione L. Zaccaro induceva l'I.N.P.S. a continuare ad erogare in suo favore l'assegno sociale *de quo*, così conseguendo indebitamente la complessiva somma di euro 13.068,42.

In Bari, dal 15 giugno 2011 al 5 ottobre 2015.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero e difensore dell'imputato: v. verbale udienza del 31.10.2019.



Motivazione

Svolgimento del processo.

Con decreto del 28.6.2017, emesso all'esito dell'udienza preliminare, a norma dell'art.429 c.p.p., il G.U.P. presso il Tribunale di Bari disponeva il giudizio dinanzi a questo Tribunale nei confronti di D. Zeppilli per rispondere del reato di cui all'art.319 ter c.p. compiutamente ascritte in rubrica.

Il dibattimento veniva aperto all'udienza del 7.9.2017 con la ammissione delle prove chieste dalle parti e poi, a seguito della sospensione delle udienze presso il tribunale di Bari per effetto del decreto-legge numero 73/18, veniva rifissato per l'udienza del 17 gennaio 2019, nella quale, previa dichiarazione di apertura del dibattimento e rinnovazione delle richieste istruttorie delle parti, si precedeva all'assunzione del teste Maresciallo P. G. Zeppilli, funzionario I.N.P.S. presso la sede di Bari.

All'udienza del 3 ottobre 2019, essendo mutato il Collegio giudicante, previa dichiarazione di apertura del dibattimento e rinnovazione delle richieste istruttorie delle parti, si precedeva all'assunzione del teste Maresciallo P. G. Zeppilli, in servizio presso il Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari, nonché all'acquisizione della documentazione amministrativa proveniente dall'I.N.P.S., posta a base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza.

Dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti concludevano come riportato in epigrafe ed il Tribunale rinviava per le repliche all'odierna udienza, nella quale previa rinnovazione dell'istruttoria con il consenso delle parti e dichiarazione di utilizzabilità degli atti svolti in precedenza, a causa del mutamento del Collegio, le parti si riportavano le conclusioni già rassegnate ed il Tribunale decideva come da dispositivo.

Fatto e diritto.

L'odierna imputata è stata tratta a giudizio per rispondere, per il reato di cui all'art.316 ter comma 1 c.p. perché nelle circostanze che di seguito si indicheranno percepiva indebitamente erogazioni ai danni dell'I.N.P.S..

Invero, quale titolare di assegno sociale ex lege n. 335/1995, ometteva di comunicare all'I.N.P.S. di doversi assentare e comunque, di essere stato assente dal territorio italiano per periodi superiori a 30 giorni nell'arco temporale tra il 15 giugno 2011 ed il 5 ottobre 2015.

Specificamente: mancava dal territorio italiano nell'anno 2011 giorni 179; nell'anno 2012 per giorni 126; nell'anno 2013 per giorni 233; nell'anno 2014 per giorni 182; nell'anno 2015 per giorni 197.

Per effetto di tale omessa comunicazione DC [redacted] induceva l'I.N.P.S. a continuare ad erogare in suo favore l'assegno sociale *de quo*, così conseguendo indebitamente la complessiva somma di euro 13,068,42.

In Bari, dal 15 giugno 2011 al 5 ottobre 2015.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale ritiene il Collegio che l'imputata vada assolta dal reato ascrittale perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, potendo costituire, tutt'al più, illecito amministrativo previsto dall'articolo 316 ter comma secondo, c.p..

Invero, dalle testimonianze assunte e dai documenti acquisiti nel dibattimento, risulta che l'imputata, pur percependo l'assegno sociale a partire dall'anno 2004, ha omesso di comunicare all'I.N.P.S. i suoi periodi di permanenza all'estero indicati in rubrica negli anni dal 2011 a 2015, ma, tuttavia, non è stato possibile chiarire se si sia trattato di una omissione volontaria ovvero di una negligenza dovuta a colpa, avuto riguardo alle condizioni personali della Dobi, cittadina albanese ultrasettantacinquenne all'epoca della contestazione dei fatti ed oggi ottantunenne.

Ed infatti, dalla testimonianza del funzionario dell'I.N.P.S. M. [redacted] Francesco, è risultato che da accertamenti congiunti svolti dal predetto Istituto unitamente alla Guardia di Finanza, mediante documentazione acquisita presso il Consolato d'Albania, la [redacted], al pari di altri cittadini albanesi oggetto dell'indagine della Guardia di Finanza, è risultata aver percepito l'assegno sociale, pur essendo stata all'estero e, segnatamente, in Albania, per periodi superiori a quelli consentiti dalla normativa, senza comunicare all'I.N.P.S. i periodi di effettivo soggiorno all'estero, che sono stati accertati dalla Guardia di Finanza tramite il consolato di Albania e poi comunicati all'I.N.P.S. dalla stessa Guardia di Finanza.

Tuttavia, è emerso anche dall'istruttoria che la Dobi aveva ottenuto tramite un patronato il riconoscimento dell'assegno sociale e che non vi era prova che la stessa fosse stata specificamente informata degli obblighi di comunicazione derivanti dalle circolari dell'I.N.P.S. e risultanti anche dalle dichiarazioni di impegno in calce alla domanda di assegno sociale, non essendo stato acquisito nel processo tale ultimo documento debitamente sottoscritto dall'imputata.

In altri termini, non è stato chiarito con certezza nel corso dell'istruttoria se l'imputata si sia rivolta direttamente all'I.N.P.S. per ottenere il sussidio di cui si discute ovvero

abbia agito, come sembra desumersi dalla testimonianza del verbalizzante della Guardia di Finanza, M. I. e del teste M. (v. pag. 7-9 del verbale stenotipico di udienza del 17.01.2019), tramite un patronato, senza essere specificamente avvisata degli obblighi concernenti le comunicazioni relative ai periodi di soggiorno all'estero.

In proposito giova ricordare che secondo la giurisprudenza: *“Nel reato di indebita percezione di elargizione a carico dello Stato, il superamento della soglia oltre la quale l'illecito amministrativo integra reato non è configurabile come condizione obiettiva di punibilità, bensì come elemento costitutivo del reato e, come tale, richiede la rappresentazione e la volontà di ottenere la elargizione di una somma che configuri il reato... Ciò che esclude che il superamento della soglia possa costituire una condizione obiettiva di punibilità è, anzitutto, la struttura della norma incriminatrice, configurata come reato di danno e non di pericolo, del quale superamento della soglia rappresenti una progressione criminosa. La scelta poi di prevedere una soglia non risponde a quella di punire o meno il soggetto, bensì di diversamente punirlo con una sanzione amministrativa, che potrebbe essere più afflittiva rispetto a quella penale, tanto per la effettività che la caratterizza, anche per la tempestività dell'intervento. Insomma, si è presenza di una scelta di opportunità volta a ridurre l'intervento penale*

Ne discende che, nell'ipotesi in questione la configurabilità del reato richiede il dolo e cioè la rappresentazione volontà di percepire “una somma “superiore a euro 3999,96” altrimenti il fatto non costituisce reato e non potrà che integrare l'illecito amministrativo” (Cass. Pen. Sez. VI, 21 settembre 2015, n.38292.).

Alla luce dei principi ora esposti e sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che non sia stata acquisita con certezza la prova della consapevolezza e volontà dell'imputata di percepire una somma superiore alla soglia di non punibilità di euro 3999,96 innanzi indicata, sia perché non è stato provato che l'imputata fosse consapevole di dover comunicare le proprie assenze dal territorio italiano per periodi superiori a 30 giorni, a pena di sospensione o perdita dell'assegno I.N.P.S., sia perché non è stato acquisito in dibattimento la prova che la stessa avesse sottoscritto la dichiarazione, contenuta nel modulo della domanda di assegno sociale, di impegno a comunicare le variazioni di quanto in precedenza dichiarato.

A fronte di tale incertezza probatoria, non essendo dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio la consapevolezza e la volontà dell'imputata sia di percepire una somma superiore alla soglia di non punibilità, sia di non aver voluto comunicare deliberatamente all'I.N.P.S. i propri soggiorni all'estero oltre i limiti consentiti e

risultando, invece, elementi di prova idonea a far ritenere che la omessa dichiarazione sia stato frutto piuttosto di negligenza o colpa che di dolo, ritiene il Collegio che l'imputata vada mandata assolta del reato ascrittale, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, potendo costituire al massimo illecito amministrativo.

Per la contemporanea celebrazione di altri processi il termine lavori per il deposito della motivazione va fissato in giorni 90.

P. Q. M.

Il Tribunale visto l'articolo 530, comma secondo, c.p.p. assolve D. Z. dal reato ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Bari 31 ottobre 2019

Il Presidente ESTENSORE

Depositato in Cancelleria

[Handwritten signature]

ASSISTENTE GIUDIZIARIA
LOPEDOTE MARIELLA